

**TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO****Il Giudice dell'esecuzione**

letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n° 135-2/2010 R.G.Es., sentite le parti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 gennaio 2018;

rilevato che il Comune di Milazzo ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario (art. 244, comma 1, t.u.e.l.) con delibera del 18 novembre 2016, n. 101;

rilevato che il precedente Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 5 dicembre 2016, ha sospeso la procedura ai sensi dell'art. 248, comma 2, del t.u.e.l.;

esaminato l'art. 248, comma 2, TUEL ai sensi del quale *“dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”*;

esaminata la *ratio* della norma che, come è noto, risiede nella necessità di garantire che l'attivo degli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio (cfr. art. 242 t.u.e.l.) non venga liquidato in favore del singolo creditore ma, diversamente, venga sottoposto a liquidazione in favore della massa dei creditori dell'ente, nell'ambito di un procedimento amministrativo di tipo concorsuale finalizzato a tutelare la *par condicio* dei creditori;

considerato che, diversamente opinando, sarebbe privato di significato l'inciso dell'art. 248, comma 2 TUEL là dove dispone espressamente che *“le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto [...] sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice”*.

considerata la giurisprudenza pacifica sul punto, secondo cui la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario impedisce le azioni esecutive da intraprendere o pendenti, e ciò fino all'approvazione del rendiconto, posto che la tutela della concorsualità nella soddisfazione delle ragioni creditorie comporta, in linea generale, il divieto di misure coattive di soddisfacimento individuale (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 8363 del 30.11.2010);

ritenuto che i rapporti obbligatori rientrano, dal momento della dichiarazione di dissesto, nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione e si determini pertanto la cristallizzazione dei debiti, che non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione



monetaria, nonché l'estinzione delle procedure esecutive in corso, con conseguente inefficacia dei pignoramenti eventualmente eseguiti, e l'impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente (resta consentita solo l'azione per accertare la sussistenza di un credito);

ritenuto, pertanto, che la richiesta di proroga della sospensione del processo esecutivo non è meritevole di accoglimento, dovendosi dichiararne l'estinzione, con conseguente rimozione del vincolo di indisponibilità costituito sui beni per effetto della notifica del pignoramento da parte del creditore procedente;

che la lettura della norma proposta dal creditore procedente e dal creditore intervenuto – oltre a collidere con la chiara finalità di gestione concorsuale della crisi dell'ente (esigenza analoga a quella che si verifica in sede fallimentare) – si porrebbe in evidente contrasto con la stessa formulazione dell'art. 248, comma 2, t.u.e.l., che discorre esclusivamente di estinzione e non anche di sospensione della procedura pendente (*in claris non fit interpretatio*);

rilevato che l'inciso «nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata» non è riferibile alle opposizioni esecutive ma all'opposizione giudiziale avverso la deliberazione dello stato di dissesto (eventualmente adottata da un commissario *ad acta*, cfr. art. 247, comma 3, t.u.e.l.);

che, diversamente opinando, non si comprenderebbe la ragione per quale motivo il Giudice dell'esecuzione è tenuto ad estinguere in caso di *rigetto* dell'opposizione all'esecuzione (e quindi in ipotesi di infondatezza dell'opposizione) mentre non potrebbe estinguere in esito all'accoglimento dell'opposizione, che evidentemente certificherebbe l'insussistenza del diritto del creditore o dei creditori a procedere in via esecutiva (e dunque imporrebbe comunque di dichiarare l'estinzione dell'espropriazione);

considerato inoltre che il riferimento contenuto nell'art. 247, comma 3, t.u.e.l. ad un termine finale non avrebbe senso rispetto alle opposizioni ex articoli 615 e 619 c.p.c., per le quali non era previsto alcun termine finale all'atto di entrata in vigore del t.u.e.l.;

osservato che la giurisdizione amministrativa ritiene pacificamente applicabile l'art. 248, comma 2, t.u.e.l. anche al giudizio di ottemperanza, laddove non esiste alcun tipo di opposizione esecutiva (cfr. T.A.R. Sicilia, sent. 22 luglio 2015, n. 1983; T.A.R. Lazio, sent. 22 settembre 2017, n. 9887), sicché è evidente che l'equivoco interpretativo in cui versa parte creditrice che si è opposta alla declaratoria di estinzione;

ritenuto, infine, che l'effetto estintivo della dichiarazione di dissesto finanziario non può essere messo in discussione per effetto della previsione di cui al primo periodo dell'art. 248,



comma 2, t.u.e.l., laddove è previsto che «sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere [...] proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente», posto che il secondo periodo stabilisce chiaramente che «Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto [...] sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice»,

che è evidente – e non può essere negato – che le procedure che, ai sensi del primo periodo, non possono essere *proseguite*, non possono che essere le procedure *pendenti* alle quali si riferisce la seconda parte della disposizione, che devono essere dichiarate estinte d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione;

rilevato che, ai sensi dell'art. 632, comma 1, c.p.c., con l'ordinanza che dichiara l'estinzione deve provvedersi alla liquidazione dei compensi spettanti al professionista delegato ai sensi dell'art. 591-*bis* c.p.c., da porre a carico del creditore procedente;

che ai sensi del combinato disposto degli articoli art. 632, ultimo comma, e 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate;

che il principio generale in materia esecutiva è che le spese restano a carico di chi le ha anticipate oppure a coloro che sono pregiudicati dall'estinzione;

considerato che il Giudice dell'esecuzione non può emettere pronunce di condanna, visto che la liquidazione è possibile solo in favore dei creditori che partecipano utilmente alla distribuzione (o all'attribuzione, nel caso del solo procedente) della somma ricavata dalla vendita o dalla gestione del compendio immobiliare staggito (art. 95 c.p.c.), così come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. III, sent. 18 settembre 2014, n. 19638);

che l'istanza di liquidazione delle spese formulata dagli Avvocati Celi e Santoro non può pertanto essere accolta;

#### **P.Q.M.**

visti gli articoli 248, comma 2, t.u.e.l. e 632 c.p.c.,

**dichiara** estinta la procedura esecutiva n. 135/2010 R.G.E.l.;

**rigetta** le istanze di liquidazione dei compensi professionali formulate dagli Avvocati Celi e Santoro;

**pone** a carico del creditore procedente le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 9 aprile 2013;

**autorizza** i creditori al ritiro dei titoli esecutivi in atti ;



**ordina** al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina di procedere alla cancellazione del pignoramento del 28 settembre 2011 n. 29143 R.G. e n. 4300 R.P., come da nota in atti.

**Manda** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Barcellona Pozzo di Gotto, 26 gennaio 2018.

Il Giudice dell'esecuzione  
*dott.ssa Viviana Scaramuzza*





135/2010 RGE

## **TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.**

Si attesta che avverso l'ordinanza di estinzione del 26/01/2018, depositata telematicamente in data 01/02/2018, non risulta proposta opposizione nei termini di legge.

Barcelona P.G., li 27/03/2023

Il Funzionario Giudiziario

*dott. Giuseppe Monforte*

*(firmato digitalmente)*

